



**Area Infrastrutture stradali e tecnologiche  
Servizio Strade, Viabilità e traffico**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

*Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio - componente mobilità lenta.*

Affidamento del *servizio di assistenza archeologica.*

CUP: B63D18000010001

CIG: B1211650B5



## PREMESSE

Con deliberazione di Giunta comunale n. 313 del 21 giugno 2018 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio – componente Mobilità lenta”.

Il progetto esecutivo dei lavori approvato con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica sito UNESCO n. 27 del 23 giugno 2021, rep. n. 280 del 15 luglio 2021.

Con nota n. MIC|MIC\_SABAP-NA\_UO6|12/03/2024|0004002-P del 12/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli in pari data al n. PG/2024/235173, la Soprintendenza quale integrazione ai pareri di competenza, ha rilasciato parere ex artt. 21 e 28 del D. Lgs. 42/2004 per l'intervento denominato "Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio componente mobilità lenta" con la seguente prescrizione: "Le opere di scavo previste lungo il tratto compreso tra via Partenope, altezza Castel dell'Ovo e via Nazario Sauro, altezza incrocio via Palepoli, che interessa un settore in antico emerso e caratterizzato dalla presenza dal sistema di fortificazioni vicereali, siano eseguite con la costante assistenza di un archeologo con adeguata esperienza in ambito urbano il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso a questo Ufficio. Sarà cura del professionista archeologo aggiornare costantemente il funzionario archeologo di zona circa l'andamento delle attività al fine di concordare eventuali sopralluoghi e dettare eventuali prescrizioni integrative. Al termine dei lavori e fatto obbligo al DL di trasmettere a questo Ufficio una relazione tecnica circa la corretta esecuzione delle opere corredata dalla documentazione redatta a cura dell'archeologo incaricato”.

## ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico concerne il servizio di assistenza archeologica all'esecuzione delle opere di scavo, previste lungo il tratto compreso tra via Partenope, altezza Castel dell'Ovo e via Nazario Sauro, altezza incrocio via Palepoli, con redazione del diario dei lavori, la documentazione fotografica, deposito e redazione di elenchi, nell'ambito dell'intervento "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio – componente Mobilità lenta" (da ora in poi Servizio).

## ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Soggetto contraente espletterà l'incarico in questione alle condizioni previste nel presente Disciplinare, negli atti da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del Servizio:

- d.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto contraente nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi col personale dell'Ente al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.

Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze,



a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni riguardanti l'oggetto dell'appalto.

Nell'accettare il servizio l'Affidatario dichiara:

- di aver preso conoscenza del servizio da offrire;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi del servizio;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Disciplinare;
- di avere esaminato il costo del servizio da offrire giudicandolo congruo e remunerativo.

L'Affidatario non potrà, quindi, eccepire durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

Il servizio affidato dovrà garantire l'assistenza archeologica ai lavori di scavo, restituzione grafica dei rilievi effettuati e redazione della documentazione scientifica e delle relazioni richieste dal Comune di Napoli e dalla competente Soprintendenza, ed ogni altra attività eventualmente prescritta da quest'ultimi. Il servizio deve garantire le seguenti prestazioni:

- assistenza scientifica ad ogni fase lavorativa che comporti scavo e/o movimentazione di terra o in presenza di rilevati archeologici nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- produzione della documentazione fotografica digitale relativa agli scavi svolti e di dettaglio degli strati e delle strutture, nel corso dei singoli scavi;
- redazione del diario dei lavori di scavo e compilazione di schede cartacee e su supporto digitale relative alle unità stratigrafiche (U.S.), strutture murarie, pavimentali e relativi rivestimenti (U.S.M/U.S.R.), settori del monumento (M.A.F.) in cui ricadono gli scavi previsti dal progetto in oggetto;
- assistenza ad eventuale rilievo ed alla redazione di planimetrie, sezioni e prospetti da eseguirsi nel corso dello scavo, ai vari livelli stratigrafici nella opportuna scala di dettaglio per il posizionamento, la rilevazione e la documentazione con planimetrie e schede ministeriali, nel caso vengano identificate evidenze archeologiche;
- lavaggio del materiale eventualmente rilevato, selezione dello stesso per classe e forma e sistemazione in apposite cassette fornite dalla impresa esecutrice dei lavori, secondo le indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza;



- report delle attività svolte nelle fasi intermedie di ogni scavo e relazione archeologica finale, comprensiva di ognuno degli scavi eseguiti nel corso dei lavori.

L’Affidatario, nei tempi da concordare con la Soprintendenza, dovrà consegnare, su supporto informatico, la documentazione sopra descritta al Comune di Napoli che provvederà ad inoltrarla alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, comprese la documentazione grafica interpretativa e fotografica.

#### **ART. 4 - TERMINI E LUOGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO**

Il servizio di assistenza archeologica per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, quantificato in giornate lavorative, è programmato per tutta la durata degli scavi previsto lungo il tratto compreso tra via Partenope, altezza Castel dell’Ovo e via Nazario Sauro, altezza incrocio via Palepoli, nell’ambito dell’intervento “Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio – componente Mobilità lenta” e dovrà garantire, concordandola con la Direzione dei lavori di detto intervento, la tempistica per ogni fase di lavoro.

La presenza stimata per l’appalto è pari a 28 giorni complessivi come indicato di seguito:

Figura professionale	Giorni	Compenso giornaliero	Totale
Archeologo I livello	28	€ 170,00	€ 4.760,00

Il servizio è localizzato nel luogo di esecuzione dei lavori, come di seguito specificato, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire:

- via Partenope, tra ingresso Castel dell’Ovo e via Nazario Sauro
- via Nazario Sauro, tra via Partenope e incrocio via Palepoli

Il termine complessivamente indicato si intende al netto dei tempi necessari per la produzione delle integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie.

In tale termine sono compresi eventuali incontri con il RUP e/o i rappresentanti dell’Amministrazione.

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

Il Soggetto contraente è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del Servizio.

Il Soggetto contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati dalla Stazione Appaltante.

#### **ART. 5 - PERSONALE - REQUISITI GENERALI - TITOLI PROFESSIONALI – VERIFICHE SUL PERSONALE**

Per il servizio di cui al presente Disciplinare, il soggetto affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, ex art. 100 del d.lgs. 36/2023.

L’Affidatario deve essere in grado di documentare:

- possesso dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; nello specifico:
  - archeologo I livello: in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Lettere o in Conservazione dei Beni culturali, o altro titolo ad essi equipollente ai sensi di legge + titolo di specializzazione/perfezionamento oppure dottorato



di ricerca oppure master di II livello + 12 mesi (= 252 giorni) di esperienza professionale o curriculare. Alla prima fascia sono riservate le attività di direzione e coordinamento;

- capacità tecnica relativa alle attività di rilievo manuale e strumentale e di fotogrammetria;
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. I soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi dovranno dichiarare in sede di offerta di possedere - o in alternativa di impegnarsi a costituire - adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali entro la data di stipula del contratto o, in caso di eventuale avvio della prestazione in via di urgenza, entro la data di effettivo avvio delle attività.

I requisiti richiesti devono essere dichiarati in sede di offerta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

All'aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'avvio della prestazione, il soggetto affidatario dell'appalto è tenuto a comunicare formalmente alla Stazione appaltante le seguenti informazioni:

- nominativi del personale incaricato, nonché nominativi del personale impiegato per eventuali sostituzioni occasionali, con relativi curricula aggiornati;
- inquadramento normativo del personale.

#### **ART. 6 - COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**

L'Affidatario è responsabile della tenuta di un diario con l'indicazione dell'attività svolte durante l'espletamento del servizio. Il costo sarà a carico dello stesso Affidatario. L'Affidatario dovrà segnalare tempestivamente al RUP l'assenza temporanea al fine di poter riorganizzare le lavorazioni, nonché segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali anomalie che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio appaltato:

#### **ART. 7 - OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario è tenuto a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare; è tenuto inoltre a rispettare le normative di legge applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Saranno a carico dell'Affidatario le spese previste per la sottoscrizione del contratto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nel corso dell'esecuzione del servizio e per tutta la durata dell'affidamento, l'Affidatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni.

In caso di assenza superiore a 1 giorno, l'Affidatario dovrà darne tempestivamente comunicazione fin dal primo giorno di assenza. Nel caso di assenza non adeguatamente giustificata che influisca sul cronogramma dei lavori si applicherà una penale quantificata dal RUP secondo quanto previsto dal successivo articolo dall'art. 22.

#### **ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo del corrispettivo calcolato è comprensivo di ogni attività necessaria allo svolgimento dell'incarico.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.760,00 oltre IVA e oneri previdenziali come per legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'attività tecnico-professionale degli addetti al servizio, ai fini della tutela del rischio, sarà inclusa nel piano di sicurezza redatto per l'appalto lavori avente ad oggetto il progetto denominato *Riqualficazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli*,



*tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio – componente Mobilità lenta*, né sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

Non sono riconosciuti onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento delle prestazioni di cui all'art. 3, mediante emissione di certificato di pagamento e previa presentazione di idoneo documento contabile, ogni volta che la prestazione eseguita raggiunga un importo non inferiore a euro 2.000,00 (dicansi euro duemila/00).

Il pagamento della rata di saldo avverrà all'esito positivo della verifica di conformità a seguito del quale il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario.

I pagamenti saranno effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della fattura.

È esclusa l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il Soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il pagamento all'Incaricato del corrispettivo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA 33ROL0.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto, in applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

#### **ART. 10 – GARANZIE**

##### Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del d.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice.

##### Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta garanzia definitiva trattandosi di appalto di modesto importo e di prestazione specializzata eseguita da personale altamente specializzato.

##### Polizza assicurativa

Il professionista incaricato dovrà essere munito di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.



#### **ART. 11 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, l'Amministrazione non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà, all'atto esecutivo, di introdurre nel servizio, su relazione del Direttore dei lavori e in accordo con l'Affidatario, quelle variazioni sul piano di lavorazione che riterrà opportune, nell'interesse della riuscita e nell'economia dei lavori, senza che l'Affidatario possa trarne motivo per avanzare pretese, compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Ai sensi dell'art. 120 c. 9 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'affidatario provvederà all'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si procederà ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 12 – ECCEZIONI DELL'AFFIDATARIO**

Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite con ordine di servizio del Direttore dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione del servizio e gli oneri ad essa connessi, siano più gravosi di quelli prescritti dal presente Disciplinare, tali quindi da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, prima di dar corso all'ordine di servizio in questione, lo stesso dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa ed entro termini tali da non influire sul cronogramma dei lavori. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione appaltante ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve, in tal caso, si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'art. 7 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023, è vietata la cessione del contratto salvo i casi previsti dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del d.lgs. 36/2023. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la



clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

#### **ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI CONTRATTUALI**

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

L'aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### **ART.15 - RISERVATEZZA**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della Gara e della individuazione dell'Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo "inadempimento e Risoluzione".

#### **ART. 16 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE**

È fatto obbligo al Soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione Appaltante purché per attività inerenti il Servizio affidato.



Qualora il Soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Comune di Napoli, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del d.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del

procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo pari al 10% del valore del contratto, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D. lgs. n. 50/2016;



- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempimenti, preve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **ART. 17 - RECESSO**

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Il Comune di Napoli si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.



La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi di affidamento. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti opelegis, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Napoli.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

#### **ART. 20 - ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI**

Restano a carico del Soggetto contraente gli oneri e gli obblighi relativi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro applicabili al settore oggetto di affidamento.

#### **ART. 21 - SUBAPPALTO**

Non è ammesso subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 22 - PENALI**

Per qualsiasi inadempimento non contemplato nelle disposizioni contenute nel suddetto articolo è data facoltà al Responsabile Unico del Procedimento di quantificare, di volta in volta, una penalità variabile da € 50,00 a € 300,00, correlata all'entità dell'inadempimento stesso.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Soggetto contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.



### **ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI**

Il Soggetto contraente nell'espletamento dell'incarico si obbliga ad attenersi alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del d.P.R. 62/2013. L'inosservanza, per effetto dell'art. 2, comma 3, di detto Codice, determina l'applicazione di una sanzione in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale determinata dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla gravità della violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione, in prima applicazione del nuovo atto regolamentare, per il danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto.

Il Soggetto contraente inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5 di detto Codice, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della Stazione Appaltante anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori autoritativi o negoziali per conto della medesima Stazione Appaltante in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16, del D.lgs. 165/2001. Il Soggetto contraente si impegna, inoltre, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avendo riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti da detto Codice, a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura, a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, informata che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostituito dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estortiva e ogni altra forma di illecita interferenza, a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto inclusi quelli eseguiti a favore di altri soggetti.

### **ART. 24 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Con la Delibera di Giunta n. 522 del 21.12.2023 avente ad oggetto "Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 – Misura MG10 "Patto di Integrità e Protocollo di Legalità: Approvazione del nuovo Schema di Patto di Integrità" è stato approvato il nuovo Schema di Patto di Integrità recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall'operatore economico.